



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**
hic sunt futura



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE**

BOOK OF ABSTRACTS

2° CONFERENZA DEI DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE

**Dottorato interateneo
Università di Udine–Università di Trieste**

I diversi profili di tutela dell'ambiente

venerdì 20 aprile 2018

Aula Tomadini, Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Udine

I SESSIONE

L'incidenza della Convenzione di Aarhus sulla tutela giurisdizionale dei diritti ambientali dell'Unione europea **Dott.ssa Alessia Voinich**

Quali strumenti processuali sono azionabili dall'individuo a tutela del "diritto ad un ambiente sano" conferito dall'ordinamento dell'Unione? In che misura l'autonomia processuale di cui godono gli Stati membri può risultarne limitata?

La Convenzione di Aarhus, di cui tanto l'Unione quanto gli Stati membri sono Parti contraenti, intende garantire a privati e associazioni l'effettività dell'accesso alla giustizia ambientale.

Attraverso il recepimento nel Diritto dell'Unione, le garanzie convenzionali risultano valorizzate e i poteri di tutela ambientale del giudice nazionale enfatizzati. L'intervento tenterà di descrivere tale relazione virtuosa, assumendo ad esempio il caso dei poteri di azione nel processo delle associazioni per la tutela dell'ambiente.

La tutela della biodiversità come parametro (anche economico) dello sviluppo sostenibile: riflessioni sulla disciplina UE in tema di protezione e valorizzazione delle zone montane **Dott.ssa Francesca Della Rosa**

Il presente lavoro intende sviluppare una riflessione in chiave giuridica in merito ai più recenti approcci che si sono registrati in tema di tutela dell'ecosistema naturale delle zone montane, soprattutto per ciò che riguarda la conservazione e la valorizzazione della diversità biologica.

A livello normativo, lo sviluppo di parametri ampi di sostenibilità ambientale delle attività economiche ha tenuto conto sempre più della necessità di assicurare la rinnovabilità delle risorse naturali, una riduzione delle emissioni di gas serra e una gestione responsabile delle risorse idriche, in modo coerente con gli impegni politici assunti a livello europeo e internazionale.

In tale contesto, una recente ricerca con-

dotta su scala internazionale ha messo in luce come la stessa conservazione della biodiversità naturale possa assumere un nuovo ruolo di protagonista, non solo come parametro di tutela ambientale nello sviluppo delle attività economiche, bensì anche come autonomo fattore-chiave di tipo economico per uno sviluppo utile e duraturo delle attività produttive più vocate ad essere svolte nelle zone forestali del pianeta.

La portata della presente ricerca, pur includendo una rapida panoramica del contesto internazionale in materia, si focalizza sul modo di considerare e tutelare la biodiversità naturale nella disciplina UE, allo scopo di individuare nuove prospettive di tutela delle zone di montagna.

La tutela dell'ambiente nello specchio della politica regionale europea: la Regione Adriatico-Ionica **Dott. Matteo Daicampi** **Dott. Francesco Grisostolo**

La tutela dell'ambiente pone questioni che vanno naturalmente al di là dei confini dello Stato nazionale. Per questo, si impone – da un lato – la necessità di perseguire strategie di *governance* globale e – dall'altro – quella di individuare aree più limitate nelle quali, per l'omogeneità delle questioni da affrontare, devono essere perseguite strategie comuni: è in questa logica che si muove la politica regionale dell'UE. L'intervento si concentrerà in particolare sulla Regione Adriatico-Ionica.

La prima parte dell'intervento illustrerà la storia, le caratteristiche e le prospettive della macroregione, sia con riferimento agli aspetti normativi e strutturali, sia alle finalità dell'istituzione e ai suoi valori fondanti.

Nella seconda parte verranno poi approfondite le linee d'azione della Regione Adriatico-Ionica in materia ambientale. La qualità ambientale, principalmente con riferimento alle coste e all'ecosistema marino, costituisce uno dei quattro obiettivi della Strategia elaborata dalla Commissione per la Regione, assieme a Crescita blu, Collegare la regione e Turismo sostenibile. L'analisi verrà condotta in particolare sui documenti programmatici ufficiali, sia sulla (per ora scarna) riflessione dottrinale in materia.

**Il diritto all'acqua:
profili di diritto costituzionale
Dott.ssa Camilla Toresini**

Nel 1968 il Consiglio d'Europa ha adottato la Carta europea dell'Acqua qualificando tale bene patrimonio comune. Affermatosi progressivamente il diritto all'acqua nella giurisprudenza delle corti internazionali, con la Risoluzione ONU del 28 luglio 2010 l'accesso ad un'acqua sicura e pulita e all'igiene è stato riconosciuto come un diritto umano. A livello europeo, se la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea offre protezione solo indiretta al diritto all'acqua per il tramite del diritto alla vita, la Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE ha puntualizzato che l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale. L'emersione del diritto all'acqua in fonti sovranazionali e la peculiarità del bene che ne è oggetto hanno posto il problema della qualificazione giuridica, dei contenuti e della copertura costituzionale di tale "nuovo" diritto. In assenza di una previsione espressa nella Costituzione, si discute dell'esistenza di un diritto all'acqua distinto dalla protezione dell'ambiente, cui è stato tradizionalmente ricondotto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. In ragione della sua duplice dimensione collettiva e individuale, tale diritto è stato principalmente ascritto al novero dei diritti sociali ovvero a quelli fondamentali nell'ambito del catalogo aperto di cui all'art. 2 Cost..

Sotto altro profilo, ripercorse le vicende che hanno interessato l'attuazione del diritto all'acqua nel nostro Paese (tra interventi del legislatore per l'adeguamento alla normativa europea sui servizi di interesse generale, obbligo di esternalizzazione del servizio, esito del noto referendum "sull'acqua" del 2011 e pronunce chiarificatrici della Corte costituzionale) sarà ricostruito l'assetto di competenze Stato – Regioni in materia di servizio idrico, evidenziando quali siano gli ambiti di intervento che, secondo la Consulta, devono ritenersi riservati alla legislazione statale, in applicazione delle materie trasversali tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente.

II SESSIONE

**Criminalità d'impresa ed ecoreati:
alcune osservazioni a margine della
legge n. 68 del 2015
Dott. Luca Baron**

L'entrata in vigore della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente» ha certamente rappresentato una svolta, in senso rafforzativo, nella strategia normativa per la repressione dei c.d. *environmental crimes*. Tra i principali elementi di novità assume rilievo centrale l'introduzione di taluni "ecodelitti" nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità da reato delle persone giuridiche (art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001). Tale implementazione normativa concorre infatti a innalzare verticalmente il tasso di effettività della tutela penale dell'ambiente, nella misura in cui consente di estendere il *range* contrastivo della reazione ordinamentale sino a colpire le manifestazioni più gravi degli illeciti ambientali: quelle commesse nel contesto della criminalità d'impresa.

L'intervento novellistico sul versante 'corporative' degli ecoreati, lungi dal risultare pienamente soddisfacente, denota al contrario alcune imperfezioni e criticità che rischiano di frustrare gli obiettivi di politica criminale perseguiti mediante lo sforzo normativo.

L'intervento proposto – premessa una breve ricognizione generale delle novità apportate dalla novella del 2015 sul piano della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche – mira ad esaminare le principali questioni interpretative e applicative che l'introduzione degli ecoreati nel sistema 231 ha sollevato, con particolare attenzione alla ragionevolezza delle opzioni normative esercitate, sia in punto a individuazione degli illeciti confluiti nell'art. 25-undecies del decreto 231, sia in relazione alla dosimetria sanzionatoria.

La definizione in via amministrativa delle contravvenzioni ambientali: opportunità o rischio? Incertezze applicative e rilievi critici.
Dott.ssa Giulia Mattioli

L'art. 1, comma 9, della l. n. 68/2015 ha introdotto nel corpo del d.lgs. n. 152/2006 la parte VI bis (artt. 318 bis-318 octies d.lgs. n. 152/2006), configurando una nuova disciplina per l'estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, basata sull'adempimento delle prescrizioni impartite dalla Polizia Giudiziaria e sul successivo pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. La procedura estintiva – nell'ambito della quale si intrecciano meccanismi procedurali amministrativi e penali secondo un sistema che riproduce in parte quello già previsto in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 758/1994) – ha inteso offrire la possibilità di estinguere i reati che non comportino danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Esaminati l'ambito di applicazione e lo svolgimento della suddetta forma procedurale ibrida, l'intervento evidenzierà gli aspetti ancora "lacunosi" della disciplina, tali da consentire di sollevare complessi interrogativi in merito all'applicabilità o meno degli istituti del procedimento amministrativo ed all'impatto che questo meccanismo estintivo potrà determinare in termini di tutela, non solo nei confronti dell'ambiente, ma anche nei confronti dei contravventori. Questi ultimi, spesso imprenditori, saranno infatti chiamati a rispettare prescrizioni che non sono contestabili, né tanto meno impugnabili, se non dinanzi al giudice penale, nell'ambito di quel processo penale conseguente all'inottemperanza delle prescrizioni imposte, che si era inteso evitare e che diventa, invece, l'unico strumento di tutela disponibile.

Il confronto con gli altri dottorandi – indispensabile considerata la natura della tematica ambientale, estremamente refrattaria ad essere inquadrata entro un unico ambito disciplinare –, sarà l'occasione per arricchire la riflessione in ordine alla "opportunità" del nuovo meccanismo estintivo e sarà di sti-

molo alla ricerca di ricostruzioni giuridiche più persuasive, in un momento in cui la tutela dell'ambiente, ma anche dell'attività d'impresa, richiede sempre un maggiore impegno, a diversi livelli.

I criteri di sostenibilità energetica e ambientale nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Dott. Henrique Savonitti

Le nuove direttive dell'Unione Europea del 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto nei cosiddetti settori speciali, apportano importanti elementi innovativi per quanto riguarda i criteri di sostenibilità ambientale ed energetica, tra questi la possibilità delle amministrazioni aggiudicatrici di esigere che siano applicate misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione di un appalto pubblico. Vengono infatti previste la determinazione dei costi del ciclo di vita dei progetti, la possibilità di richiedere l'osservanza di ecocriteri per il processo produttivo di prodotti o servizi, e anche l'applicazione del nuovo criterio di offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) nella procedura di aggiudicazione.

Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in testo unico, statuisce il nuovo "Codice di Contratti Pubblici", disciplinando i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

La tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica vengono ad essere principi da osservare per tutta la Pubblica Amministrazione anche nei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del nuovo Codice. Inoltre, come prevede l'art. 34, si fa obbligo alle stazioni appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per affidamenti di appalti pubblici di qualsiasi natura e importo.

In questo senso, il correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, che è venuto alla luce con il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, contribuisce a valorizzare il principio dello sviluppo sostenibile nei suoi tre aspetti chiave: la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Nella formulazione precedente i CAM venivano applicati al 100% della base d'asta solo nei contratti finalizzati al conseguimento di risparmi energetici e al 50% in tutti gli altri casi, con incremento graduale e progressivo dell'obbligo fino al raggiungimento del 100% nel 2020.

III SESSIONE

Il risarcimento del danno ambientale alla luce della legge europea 2013

Dott.ssa Martina Della Bianca

«Il danno ambientale è sempre, cioè anche prima della sua codificazione, stato oggetto di tutela, per essere immanente nell'ordinamento – sia pure in un primo momento mediante il riferimento a parametri anche differenti o in via indiretta – il diritto all'integrità dell'ambiente, mentre la diversa disciplina via via succedutasi si è limitata a modulare le modalità del relativo risarcimento». Partendo da tale affermazione, resa dalla Cassazione Civile in una delle due sentenze gemelle del maggio 2015 (n. 16807/2015), si analizzerà, in primo luogo, il progressivo allineamento della disciplina interna in tema di risarcimento del danno ambientale alle indicazioni contenute nella direttiva 2004/35/CE e il conseguente superamento delle censure sollevate dalla Commissione europea nel corso delle due procedure di infrazione avviate, nei confronti del nostro Paese, nel 2008 e nel 2012. Si evidenzierà poi come, in una prospettiva "eco-centrica", che attribuisce primario rilievo all'integrità ed al recupero del bene ambiente, la legge europea n. 97/2013, modificando l'art. 311 del Codice dell'ambiente, abbia radicalmente escluso ogni forma di risarcimento per equivalente pecuniario, ammettendo che il danno ambientale possa essere risarcito esclusivamente in forma specifica, cioè tramite le misure di riparazione primaria o, in via eventuale e supplementare, attraverso le misure complementari e compensative. Infine, si valuterà l'impatto dei nuovi criteri risarcitori sui giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge europea 2013.

Il préjudice écologique e i (labili) confini della responsabilità da illecito ecologico in Europa

Dott. Matteo Fermaglia

La tutela di situazioni giuridiche soggettive lese in conseguenza di pregiudizi ambientali rappresenta questione storicamente dibat-

tuta e oggetto di costante evoluzione fra i diversi formanti di ogni ordinamento giuridico europeo. Si esclude infatti a tali fattispecie l'applicazione del regime sovranazionale di imputazione di responsabilità per danno all'ambiente (dir. n. 2004/35/Ce); da qui il costante riferimento alle regole e principi fondanti la responsabilità civile, che tutt'ora rappresentano un fattore oggetto di notevoli tensioni armonizzatrici (su tutte, i *Principles of European Tort Law* e il *Draft CFR*), quantomeno nell'ambito del Vecchio Continente. Nei vari sistemi i dibattiti circa le peculiari caratteristiche dell'illecito ecologico (i.e., i criteri di imputazione dell'illecito, la ricostruzione in termini di nesso di causalità e – da ultimo, ma non ultimo – il raggio dei danni risarcibili) hanno condotto a soluzioni apparentemente diverse ma che a uno sguardo più attento presentano traiettorie sostanzialmente convergenti.

Attenzione particolare, sul continente, merita la riforma strutturale della responsabilità civile in Francia, del 2016, con la quale si è introdotta una fattispecie tipica d'illecito civile all'art. 1386-19 del *Code Civil* – altresì noto con la formula tralatizia di *préjudice écologique*. La disposizione, invero volta a codificare un'elaborazione propria del formante giurisprudenziale, si pone come un *unicum* rispetto alle opzioni adottate negli altri ordinamenti europei continentali (e non).

Questo contributo, muovendo da un'analisi puntuale dell'istituto anche in chiave sistematica rispetto al (nuovo) modello francese di responsabilità civile, persegue lo scopo di collocare il *préjudice écologique* nel contesto degli esiti cui altri sistemi giuridici europei sono pervenuti nel tempo, e quindi tracciare un effettivo quadro conoscitivo circa le opportunità e i limiti che l'istituto della responsabilità, rispettivamente, offre e sopporta con riguardo al pregiudizio ecologico.

La circolazione della terra inquinata **Dott. Alessandro Marco Patti**

La disciplina di derivazione europea in tema di responsabilità da danno ambientale ha una funzione deterrente, poiché fa ricadere i costi di bonifica sui soggetti che

in concreto hanno inquinato. Pertanto, in linea teorica un proprietario acquirente di un sito contaminato, in quanto incolpevole, dovrebbe essere esonerato da qualsiasi responsabilità.

Tuttavia, nella prassi esistono diversi strumenti di natura privatistica con i quali allocare in modo differente tale responsabilità, che può determinare un costo influente sul valore del terreno.

Anzitutto, nel caso della vendita diretta del terreno (anche in qualità di bene facente parte di una cessione d'azienda), il venditore garantisce nei confronti del compratore la qualità dell'oggetto compravenduto e la mancanza di vizi occulti. Al ricorrere di vizi manifesti, il valore del terreno potrebbe decrescere fino all'ipotesi estrema della vendita c.d. "inversa" (nella quale è il venditore a corrispondere un prezzo al compratore) o indurre il titolare all'abbandono della proprietà.

Spesso però il terreno potenzialmente inquinato circola, per così dire, "indirettamente" attraverso il trasferimento delle azioni (o quote) della società proprietaria del fondo. In queste ipotesi, ove sussistano gli elementi della responsabilità ambientale, l'acquirente delle partecipazioni potrebbe subire una notevole perdita in quanto la stessa società (target) resta titolare formale del terreno. Ne consegue che il nuovo titolare effettivo (e non di rado incolpevole) del fondo è obbligato a sostenere il costo economico della bonifica.

Per eliminare o ridurre il suddetto rischio nel contratto di cessione di partecipazioni societarie si prevedono importanti clausole di garanzia ed indennizzo (c.d. *representations & warranties*), che permettono di tenere indenne il compratore per le perdite o le responsabilità idonee ad incidere sul valore delle partecipazioni acquisite.

In dottrina e in giurisprudenza si è a lungo discusso in merito alla natura di tali clausole. Non è chiaro se esse configurino delle garanzie connesse al contratto di compravendita o delle obbligazioni accessorie. In tempi recenti, la Corte di Cassazione ha preso posizione sulla questione, affermando che tali garanzie sono oggetto di un'obbligazione autonoma ed accessoria (alla quale è pertanto applicabile il termine di prescrizione decennale).

IV SESSIONE

Nuovi lavori e nuovi “ambient” di lavoro: quali tutele per la salute e la sicurezza dei lavoratori

Dott.ssa Claudia Carchio

Lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione globale stanno trasformando radicalmente i modelli economici tradizionali e, con essi, i processi produttivi e gli schemi organizzativi del lavoro.

L’innovazione tecnologica applicata alla produzione, la diffusione delle tecnologie digitali nel settore industriale e l’interconnessione degli oggetti, *Internet of Things* (IoT), che danno vita alla c.d. “Industry 4.0”, ma anche il lavoro svolto per mezzo delle piattaforme digitali della c.d. “economia on-demand”, hanno importanti implicazioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Il rapporto con i nuovi ambienti di lavoro apre scenari ancora inesplorati e nuove prospettive di tutela.

Malattia e lavoro: gli strumenti per conciliarli

Dott.ssa Alida Cimarosti

Il nostro quadro normativo prevede un sistema assicurativo posto a tutela del lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o in caso di malattia cd. professionale, nonché puntuali doveri e obblighi per il datore di lavoro di adottare tutte le misure di sicurezza per evitare rischi per la salute psico-fisica dei lavoratori, per la cui inosservanza sono previste sanzioni penali ed amministrative. Accanto alle norme di prevenzione e di protezione, il nostro ordinamento prevede delle ‘classiche’ misure di conciliazione cura-lavoro per i lavoratori malati o infortunati accanto alle quali stanno nascendo ‘nuove’ soluzioni, supportate dall’evoluzione della tecnologia nonché da una precisa scelta di cambio di paradigma del Legislatore.

V SESSIONE

Un’interpretazione “composita” del principio di capacità contributiva per la legittimazione dei tributi ambientali

Dott. Daniele Pivetti

La lettura tradizionale dell’art. 53 della Costituzione, considera la “ricchezza” quale elemento imprescindibile del concorso alle pubbliche spese, da ricollegare ad indici tipici quali reddito, patrimonio e consumo: in altre parole, deve sussistere in capo al soggetto passivo, la disponibilità di mezzi economici per far fronte al pagamento delle imposte (*ability to pay*).

Nell’ipotesi di tributi che colpiscono il consumo di beni ambientali scarsi, ci troviamo senz’altro in presenza di un presupposto apprezzabile sotto il profilo patrimoniale – quale, per l’appunto, il consumo – come tale suscettibile di una valutazione economica che ne giustifichi l’applicazione.

Problemi di legittimità costituzionale possono sorgere nell’ipotesi di un tributo che si riferisca alla produzione di emissioni nocive, poiché in tal caso, il fatto inquinante sembra non manifestare una particolare “attitudine economica”, non identificandosi con gli indici di ricchezza che tradizionalmente integrano il presupposto impositivo. Al fine di superare questa impasse, parte della dottrina ha provato a suggerire una lettura “innovativa” del principio di capacità contributiva che possa giustificare la costruzione di un tributo ambientale collegando il presupposto ad una “posizione di vantaggio sociale” del contribuente (dato dalla facoltà di sfruttare un bene pubblico come l’ambiente con conseguente modificazione *‘in peius’* delle condizioni di godimento degli altri consociati) sebbene tale vantaggio non realizzi alcun arricchimento patrimoniale misurabile nell’immediato, in quanto espressione di una semplice potenzialità economica.

Le due concezioni dell’art. 53 della Costituzione – quella classica e quella innovativa – non risultano necessariamente contrapposte, potendo piuttosto avvicinarsi in una sorta di interpretazione “composita” del principio di capacità contributiva, che

possa legittimare sia i tributi applicabili al consumo di risorse ambientali scarse, che quelli riferibili alle emissioni inquinanti.

Si va così a comporre un quadro articolato di meccanismi di concorso alle pubbliche spese che, rendendo le condotte inquinanti meno convenienti economicamente, è diretto a orientare le scelte di consumatori ed imprenditori in senso “eco-compatibile”.

La fiscalità ambientale anche come misura di orientamento del mercato

Dott.ssa Sara Bernardi

La questione ambientale è da tempo al centro della ricerca degli strumenti normativi più efficaci per prevenire e contenere le condotte pregiudizievoli per l'ambiente: il progressivo riconoscimento dell'ambiente quale “bene” costituzionalmente rilevante ha portato a considerarne la tutela tra i valori fondamentali che ispirano l'azione di diversi ordinamenti giuridici.

La tutela dell'ambiente, e dell'ecosistema, è stata tradizionalmente garantita attraverso la predisposizione di strumenti giuridico-amministrativi di regolamentazione diretta: politiche che trovano espressione nell'imposizione di limiti e controlli sulle attività inquinanti, tali da incidere direttamente sul comportamento degli operatori del mercato.

Un diverso livello di protezione, che gli ordinamenti nazionali e internazionali implementano quale valida alternativa ai meccanismi di *command and control*, è quello della tutela di “tipo economico e di mercato”: la tutela dell'ambiente è garantita attraverso la predisposizione normativa di strumenti di natura giuridico-economica, soprattutto tributaria, in grado di orientare – seppur indirettamente – il mercato, le scelte produttive e di consumo.

Il tema assume rilevanza in ambito tributario con riferimento all'introduzione negli ordinamenti giuridici di misure di “fiscalità ambientale”: strumenti di tutela dell'ambiente di indubbia rilevanza sull'andamento dei mercati interni e sugli scambi internazionali.

Nell'enucleare le politiche riconducibili alla sfera della fiscalità ambientale (imposte, tasse, agevolazioni, incentivi fiscali, sgravi...), scopo dell'intervento è quello di eviden-

ziarne la duplice natura – fiscale ed extrafiscale –, da cui deriva la classificazione di tributi ambientali “propri” e tributi con finalità ambientale, dunque extra-fiscale.

Il tema della fiscalità ambientale è valorizzato dal punto di vista dell'incidenza sulle scelte di produttori e consumatori, rappresentando il settore impositivo un settore in grado di incidere sulle dinamiche dei costi e dei prezzi.

Gli strumenti fiscali di tutela ambientale divengono misure che condizionano le decisioni imprenditoriali, le scelte tra diverse alternative di produzione e di consumo, l'analisi del rapporto costi-benefici, orientando i mercati e creandone di nuovi.

Le nuove frontiere dell'energy taxation nel contesto europeo ed internazionale

Dott.ssa Alessia Sbroiavacca

A distanza di quasi un secolo da quando, per la prima volta, fu ventilata l'ipotesi di istituire un tributo la cui base imponibile fosse correlata ad esternalità ambientali negative, è tutt'ora fervente il dibattito sulle opportunità offerte dall'implementazione di forme di imposizione di tipo ambientale ed, in particolare, di *energy taxes*.

Gli Stati membri del Nord Europa furono i precursori nell'adozione di siffatti tributi, inserendoli nei rispettivi sistemi tributari già nel corso degli anni Novanta. L'assenza di un coordinamento a livello europeo ed internazionale su questa materia, causato dal naufragio di meritevoli tentativi, ha tuttavia portato ad una notevole diversificazione degli elementi assunti a base imponibile e delle strutture di tali imposte, con conseguenze rilevanti sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Il presente intervento si prefigge quindi di dare ricostruzione organica ad un panorama così frammentato, analizzando i modelli teorici di riferimento e le loro applicazioni pratiche, evidenziando la necessità di armonizzare le politiche tributarie energetiche dei diversi Stati, al fine di individuare in chiave comparatistica le *best practices* in atto e proporre indicazioni di *tax policy* ambientale per il futuro.

Carbon Emission Allowance Pledge in China

Dott. Weiwei Wang

With the increase impact of pressing environmental problems in China, many big cities, such as Shanghai, and Shenzhen, have adopted carbon emission trading system ('ETS') to encourage more clean energy use. Along with the installment of ETS, there are also some remarkable financial innovations. Notably, the use of carbon emission allowance as a pledge for loans. Yet, under the *numerus clausus* principle of Chinese property law, such innovation remains operating in a gray zone, and waits to be regulated. This paper studies the nature, and characteristic of carbon emission allowance. It aims to analyze the tensions between carbon emission pledge and positive property system. Then, it purports to tell how 'law in action', eventually meets economic interests, and too, widens our understanding of official law.

A causa dell'inarrestabile aumento delle problematiche ambientali, molti dei principali centri urbani in Cina, quali Shanghai e Shenzhen, hanno optato per l'introduzione di meccanismi di *carbon emission trading* (ETS), allo scopo di favorire l'utilizzo di energia proveniente da fonti non inquinanti. L'introduzione dell'ETS tuttavia comporta talune importanti novità nel contesto finanziario. In particolare, la singola unità negoziabile ETS può essere oggetto di garanzia reale (in particolare, il pegno). Tuttavia, stante il principio fondamentale del *numerus clausus* dei diritti reali vigente nella Repubblica Popolare Cinese, tale fattispecie opera in una sorta di zona grigia, laddove non è ancora intervenuta una sua qualificazione giuridica che ne permetta dunque una collocazione sistematica puntuale. L'intervento dapprima si soffermerà sulla natura giuridica e le principali caratteristiche dell'unità negoziabile ETS nel contesto dell'ordinamento cinese. Di seguito, esso analizzerà le tensioni fra le garanzie reali insistenti sulle unità negoziabili medesime e i regimi di appartenenza tradizionali. Infine, esso andrà a specificare come la "*law in action*", mirando a contemperare gli interessi economici, contribuisca ad espandere la comune comprensione del diritto scritto.